

20204107

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ADAMO Dott. Mario

- Presidente -

R.G.N. 24846/04

Dott. Carlo

PICCININNI

- Consigliere -

cron. 20204

Dott. Luigi

2007

1486

MACIOCE

- Consigliere -

Rep.

Dott. Vittorio

RAGONESI

- Consigliere -

Ud.08/03/07

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Rel. Consigliere -

C.C.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Company Name, elettivamente domiciliato in ROMA LUCIO APULEIO 22, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati SCHIAVONI CARLO, SCHIAVONI ANTONIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente -

contro

A MANA elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA SCANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GEMENTI ALESSANDRO, giusta procura speciale a margine del controricorso;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 273/04 della Corte d'Appello di BRESCIA del 25.2.04, depositata il 27/03/04; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l'8/03/07 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Schiavoni Carlo che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI SCHIAVON che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., con ogni conseguenza di legge.

E' presente il P.G. in persona del Dr. FULVIO UCCELLA che conferma le conclusioni scritte.

RILEVATO

Che il Tribunale di Mantova, con sentenza depositata il 2 ottobre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Maria Compania e Maria Maria, e, avuto riguardo alla notevole sproporzione tra i redditi dei coniugi, in considerazione del fatto che quelli del primo, già Comandante dei Vigili del Fuoco di Mantova, collocatosi anticipatamente in pensione nel 1994, negli anni successivi alla separazione dalla moglie erano andati progressivamente ed in modo esponenziale aumentando in conseguenza dell'attività libero-professionale, dallo stesso già svolta in concomitanza con il suo impiego pubblico, ma incrementata a seguito del pensionamento, pose a carico del Compania di contributo al mantenimento della figlia Compania e altra somma mensile, di pari importo, quale assegno divorziale, oltre alle spese straordinarie mediche e scolastiche per la figlia;

che la citata sentenza fu impugnata dal Compos, il quale si dolse della condanna al versamento dell'assegno divorzile, deducendo la pressoché totale equivalenza, all'epoca della separazione, della condizione economica della ex moglie, insegnante presso un istituto superiore, alla sua propria, e la modestia del tenore di vita condotto dalla famiglia alla stessa epoca, e sottolineando che i propri miglioramenti reddituali, intervenuti successivamente, non erano in alcun modo riconducibili alla esperienza lavorativa precedente;

Che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 27 marzo 2004, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarò tenuti gli

ارزل

ex coniugi a contribuire alle spese straordinarie mediche e scolastiche della figlia nella misura, rispettivamente, dell'80 per cento il Compositione e del 20 per cento la Managa, confermando la sentenza di primo grado quanto all'obbligo del primo di corresponsione alla ex moglie dell'assegno divorzile, alla stregua del rilievo che la situazione economica della famiglia, alla quale rapportare la condizione dell'ex coniuge richiedente l'assegno di cui si tratta, va valutata anche con riferimento ai miglioramenti reddituali dell'ex coniuge dovuti al prevedibile sviluppo di situazioni ed aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale, in quanto collegati alla sua attività lavorativa e non aventi carattere di eccezionalità, come nella specie;

Che per la cassazione di tale sentenza il Companio ha proposto ricorso cui ha resistito con controricorso la Mandalia;

Che il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, e dell'art. 2697 cod.civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, rilevando che gli incrementi economici intervenuti per effetto dell'attività di libero professionista ben dieci anni dopo la separazione, a seguito del collocamento a riposo anticipato, non poteva essere considerata quale sviluppo naturale e prevedibile dell'attività lavorativa svolta, quale Comandante dei vigili del fuoco, durante la convivenza matrimoniale.

CONSIDERATO

Che il ricorso è meritevole di accoglimento;

Che va, al riguardo, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il

quale, nella determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attivita' svolta durante matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che eventi autonomi, non collegati alla situazione da fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi tutto occasionali ed imprevedibili: tali non possono del considerati i miglioramenti economici relativi all'attività di subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, i quali costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorche' non certa, del rapporto di lavoro (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 19446 del 2005, n. 1487 del 2004);

Che, nella specie, il successo economico conseguito dal ricorrente circa dieci anni dopo la cessazione della convivenza matrimoniale è derivato dalla sua attività libero-professionale, la quale costituisce, rispetto alla precedente attività di pubblico dipendente, in qualità di Comandante provinciale dei vigili del fuoco, svolta in costanza di matrimonio, non già il frutto di un prevedibile sviluppo della carriera, ma un evento eccezionale, determinato dalla scelta di accedere al pensionamento anticipato e di dedicarsi alla professione autonoma, scelta all'evidenza non prevedibile sulla base di circostanze preesistenti e comportante assunzione di rischi;

Che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va

cassata, e la causa rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che riesaminerà la questione sottoposta al suo esame alla stregua dei principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, 1'8 marzo 2007.

Il Presidente White

Il Consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 SET 2007